

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA IN FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLE IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE FORESTALE E NEL SETTORE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA

(Art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 544 a 546, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (di seguito "decreto-legge"), modificato dall'art. 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito "legge") per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (di seguito "ZES unica") che ricopre le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 settembre 2024 (di seguito "decreto"), con il quale sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa indicato dall'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge e successive modificazioni, si applica al credito d'imposta per l'anno 2025 per tutto quanto non espressamente previsto dall'art. 16-bis del decreto-legge come modificato dal citato comma 544 dell'art. 1 della legge e dal successivo comma 546.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e dal regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e in particolare dall'art. 4 del regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli art. 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese operanti nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e della sezione 1.1.1.1 della parte seconda degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) per le grandi imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Tali grandi imprese possono beneficiare del credito d'imposta Zes Unica, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis dell'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 544 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.

Sono agevolabili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e

delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni previste dalle disposizioni del Capo II del decreto.

L'agevolazione non si applica:

- alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (conformemente all'articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;
- alle imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;
- alle grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- alle imprese specificamente individuate all'articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

In base all'art. 5, comma 11, del decreto, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione (di seguito "certificazione") rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

ATTENZIONE: le imprese che svolgono in via principale o esclusiva l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli non possono accedere al credito d'imposta di cui all'art. 16-bis del decreto-legge, e successive modifiche.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **IMPORTANTE l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;**
- presentare la rinuncia totale al credito d'imposta.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZESUNICAAGRICOLA2025", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra, devono anche presentare la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 20 novembre ed il 2 dicembre 2025, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

La comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

Dati dell'impresa beneficiaria	Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il codice fiscale (e non la partita IVA, qualora non coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa.
Dati del rappresentante che firma la richiesta	In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il "Codice carica" corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.
Rinuncia totale al credito d'imposta	Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i quadri A, B, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.
Impegno alla presentazione telematica	In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	<p>Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.</p> <p>Con riferimento a determinati requisiti espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. t) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.</p> <p>La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro.</p> <p>Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.</p>
QUADRO A Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta	<p>In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.</p> <p>In tal caso, il rigo A1 va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione.</p> <p>Nel rgo A2, casella 5, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento.</p> <p>Nel rgo A2, colonne 6 e 7, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento. Nel caso in cui l'investimento non sia ancora iniziato e/o completato alla data di invio della comunicazione, va indicata la data di presumibile e/o fine investimento.</p> <p>Nel rgo A2, colonna 8, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile), per l'acquisizione dei beni agevolabili. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.</p> <p>Nel rgo A2, colonna 9, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta relativo alle attività del settore di produzione primaria di prodotti agricoli e alle attività del settore forestale (codici ATECO 01 e 02).</p> <p>Nel rgo A2, colonne 10 e 11, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento per la quale nella colonna 9 del rigo B2 sono indicati codici ATECO che iniziano con 01 o 02. Nella colonna 12, va riportata la differenza tra l'importo indicato nella colonna 9 e la somma degli importi indicati nelle colonne 10 e 11.</p>

Nel **rimbalzo A2, colonna 13**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta relativo alle attività del settore pesca e acquacoltura (codici ATECO 03).

Nel **rimbalzo A2, colonne 14 e 15**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento per la quale nella colonna 9 del rigo B2 sono indicati codici ATECO che iniziano con 03. Nella colonna **16**, va riportata la differenza tra l'importo indicato nella colonna 13 e la somma degli importi indicati nelle colonne 14 e 15.

Nella **sezione III** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rimbalzo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva.

Nel **rimbalzo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. Il **codice comune e il codice attività (ATECO 2025)** devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell'area riservata dell'impresa sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La casella "Struttura non operativa" va barrata nel caso in cui alla data di invio della comunicazione la struttura produttiva non è stata ancora impiantata nella ZES unica. Se barrata la presente casella, i campi "Tipologia", "Indirizzo" e "Numero civico" possono non essere compilati. Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all'agevolazione per la regione Abruzzo si rinvia all'allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti realizzati nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili.

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rimbalzo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale sono state già ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche alla data di trasmissione telematica del presente modello. Gli estremi relativi alle fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'investimento non ancora realizzato e/o dell'investimento realizzato ma per il quale non sono state ancora ricevute dal sistema d'interscambio SDI le relative fatture elettroniche.

Se è barrata la casella "Struttura non operativa" del rigo B2, le colonne 1 e 2 del presente rigo non possono essere compilate e non possono essere indicate le relative fatture nel quadro E.

Nei **rimbalzi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile);
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

Nel **rimbalzo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;
- nella **colonna 4**, il codice corrispondente alla misura massima consentita dal decreto e dai regolamenti unionali ivi richiamati per la determinazione del credito. Tali codici sono riportati nella tabella di cui sotto. In presenza di investimenti per i quali si applicano codici intensità diversi è necessario compilare distinti moduli del quadro B. Nel caso in cui nella struttura produttiva di cui al rigo B2 siano realizzati più investimenti identificati da codici intensità diversi ma per i quali la misura dell'intensità di aiuto è la stessa (ad esempio, codici 8 e 10), è possibile compilare un unico modulo del quadro B, riportando nella presente colonna il codice intensità riferito all'investimento di importo più elevato. Non è possibile av-

valersi della predetta facoltà qualora i codici intensità si riferiscano a misure di intensità differenti (ad esempio, codici 10 e 11). Resta fermo, inoltre, che in presenza di strutture produttive ubicate in località diverse e/o di attività identificate da codici ATECO diversi è necessario compilare moduli distinti;

- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Tipologia impresa	Tipologia investimento	Codice intensità	Intensità
Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli		1	65%
	Investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali	2	
	Investimenti da parte di giovani agricoltori così come individuati all'art. 5 del decreto del MASAF 23 dicembre 2022	3	80%
Imprese attive nel settore forestale		4	100%
Imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura	Investimenti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e a adeguare la pesca alla protezione delle specie	5	100%
	Investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori	6	
	Investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione di quelli per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori	7	
	Investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura nel settore dell'acquacoltura	8	
	Investimenti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca	9	
	Investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura	10	
	Investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura (che hanno impatto positivo sull'ambiente)	11	80%

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio (in tutto o in parte coincidenti), a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del decreto, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'impostazione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E Estremi fatture

Nel quadro vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili. In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile), incluso nella colonna 1 del rigo B10;
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio;
- la casella **6**, deve essere barrata nel caso di fattura, emessa dal 16 maggio 2024 al 31 dicembre 2024, relativa agli acconti versati per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Allegato 1

**Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE
"Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)**

Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)
ITF1	Abruzzo
ABR1	
ITF12	Teramo (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.	
ABR2	
ITF11	L'Aquila (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco.	
ITF12	Teramo (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.	
ITF13	Pescara (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.	
ABR3	
ITF11	L'Aquila (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.	
ITF13	Pescara (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.	
ITF14	Chieti (in parte)
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Montedorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marruccina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.	